

Statuto Associazione Club Medico d'Italia (A.c.m.i.)

Denominazione

Art. 1 - È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Club Medico d'Italia" abbreviabile in "A.c.m.i."

Art. 2 – La sede legale ed amministrativa dell'associazione è stabilita in Genova.

L'associazione si propone di favorire il decentramento funzionale promuovendo la costituzione, su base locale, di circoli, associazioni, enti e strutture analoghe che abbiano autonomia giuridica ma siano legati a "A.c.m.i." da vincoli di affiliazione o di coordinamento.

Art. 3 - L'Associazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Scopi dell'associazione sono:

- a) Rappresentare, supportare e sostenere esigenze ed istanze, anche culturali, degli operatori della Sanità nella vita professionale, sociale e privata, contribuendo così al loro pieno sviluppo ad al relativo benessere;
- b) Supportare nei propri associati l'autonoma e libera determinazione del tempo libero, del lavoro, dello studio e dell'approfondimento professionale;
- c) Favorire scelte ed attitudini, individuali come collettive o politiche, che accrescano le opportunità di conoscenza o di integrazione sociale, culturale e professionale fra gli operatori della Sanità;
- d) Promuovere i rapporti con operatori, strutture ed istituzioni della Sanità di altri Stati. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l'associazione può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati allo Stato, a enti pubblici, a organismi internazionali o sovranazionali o a privati.

Ancora al fine di consentire il miglior raggiungimento dei fini associativi, "A.c.m.i." potrà altresì affidare a terzi l'azione di proselitismo e la gestione di servizi da offrire in convenzione ai propri associati.

Inoltre, sempre al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali, l'associazione può:

1. Predisporre ed organizzare in Italia ed all'estero studi informativi e tecnici;
2. Curare lo scambio delle notizie e delle informazioni tecnico – scientifiche, sui riferimenti normativi e legislativi che riguardano le professionalità, le discipline di formazione, gli aspetti sociali, culturali, assistenziali, della ricreazione e del volontariato, così come organizzati nei vari paesi e vissuti dagli operatori della Sanità della C.E.E. e del resto del mondo;
3. Intrattenere rapporti e relazioni con Amministrazioni Pubbliche, Enti, Fondazioni, Società, Associazioni, Cooperative, con gruppi di volontariato e con chiunque sia impegnato nella e per la Sanità;
4. Promuovere e ricreare collaborazioni con esponenti della formazione sanitaria ed ospedaliera, con studiosi e docenti universitari, con giuristi ed economisti, e altresì con qualificati rappresentanti del mondo religioso, della cultura, dello sport e della ricreazione, costituendo all'occorrenza appositi comitati o gruppi di lavoro;
5. Organizzare mostre, corsi e seminari di studio collettivi o individuali;

6. Organizzare manifestazioni culturali, scientifiche e commemorative di eventi che abbiano avuto risonanza storico-scientifica;
7. Istituire biblioteche e gestire strutture informatizzate e ad alto contenuto di conoscenze;
8. Organizzare viaggi di studio e attività di ricerca;
9. Pubblicare bollettini, riviste e notiziari, anche su supporto telematico;
10. Sostenere ed incentivare i soci nella elaborazione di testi e, ove ritenuto utile, produrre, pubblicare e divulgare detti elaborati;
11. Produrre audiovisivi, CD-Rom e prodotti multimediali compatibili con gli standard telematici e di rete;
12. Elaborare traduzioni di ricerche e testi stranieri;
13. Assumere un proprio segno distintivo;
14. Partecipare quale socio e/o collaboratore a circoli, associazioni ed altre strutture nazionali ed internazionali;
15. Partecipare a bandi pubblici, sia nazionali che internazionali, per progetti di ricerca ed attività in genere ad alto contenuto scientifico;
16. Perseguire i riconoscimenti giuridici e morali di volta in volta ritenuti, su delibera del Consiglio Direttivo, necessari, o semplicemente utili, agli scopi istituzionali;
17. Intraprendere ogni altra iniziativa lecita che sia necessaria, o semplicemente utile, al perseguimento degli scopi associativi.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a. Dalle quote associative;
- b. Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. Dai proventi delle attività eventualmente svolte nei confronti di terzi;
- b. Dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della Associazione viene determinata in 20 Euro. Il consiglio direttivo può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota alle esigenze dell'Associazione. La quota è personale, non trasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile. Per l'intera durata dell'Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Il segretario generale procede, entro e non oltre il nono mese dal termine dell'esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo. I bilanci consuntivi approvati sono affissi nella sede sociale per 7 giorni dalla data dell'assemblea in cui si è proceduto all'approvazione stessa.

Associati

Art. 6 - Possono essere ammesse a partecipare all'associazione in qualità di associati le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l'Associazione si è costituita, senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di

sentimenti e comportamenti civili e democratici. L'adesione all'Associazione ha carattere apolitico, volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e salvo diritto di recesso.

In particolare "A.c.m.i" si propone di associare:

- a. Gli iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; gli operatori dipendenti o comunque aderenti al Servizio Sanitario Nazionale; alle aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche e private; alle A.SS.LL.; agli Enti, Policlinici ed Ospedali privati; agli istituti scientifici e di ricerca; agli Istituti zooprofilattici, alle agenzie per la preservazione delle malattie;
- b. Gli operatori della sanità delle università statali e private, della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta (S.M.O.M.), delle case di cura private, degli studi e dei laboratori sanitari e medici;
- c. Gli studenti e gli specializzandi delle scuole mediche;
- d. I volontari di associazioni, enti e fondazioni aventi finalità sanitarie e/o assistenziali;
- e. Qualsiasi persona, associazione, ente, fondazione, cooperativa, o società che operi in ambito sanitario ed assistenziale.

Gli associati si distinguono in tre categorie:

- a. Associati ordinari, i quali hanno l'obbligo di versare le quote nella misura stabilita annualmente dall'assemblea;
- b. Associati onorari, i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali;
- c. Associati sostenitori i quali versano le quote in misura libera, ma comunque non inferiori a quanto stabilito annualmente dal consiglio direttivo per gli associati ordinari.

Gli associati ordinari e sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro 60 giorni dalla scadenza di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7 - Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi e dei benefici resi dall'associazione alla generalità degli aderenti e di intervenire nelle assemblee.

Art. 8 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissione, morosità, indegnità, reiterata riprovazione e per tutte quelle ragioni che l'assemblea dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti.

La morosità verrà dichiarata dal Segretario Generale, in occorrenza del mancato pagamento delle quote associative, laddove sia giudicata l'impossibilità di recuperare le quote pregresse.

Art. 9 - Comitato di indirizzo.

Il comitato di indirizzo costituisce l'immagine pubblica dell'associazione, delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, presiede eventi ed iniziative. Il comitato di indirizzo è composto da un numero di membri da tre a nove, che possono essere eletti anche tra soggetti non soci.

La nomina è di competenza dell'assemblea. I membri del comitato di indirizzo durano in carica a vita, salvo revoca o dimissioni. Il comitato di indirizzo, a maggioranza, può cooptare nuovi membri. Le sedute del comitato di indirizzo sono valide indipendentemente dal numero degli intervenuti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Hanno facoltà di partecipare al comitato di indirizzo i presidenti degli Ordini Provinciali, il presidente FNOM ed il presidente ENPAM.

Assemblee

Art. 10 - Gli associati ordinari, onorari e sostenitori sono convocati in assemblea dal Segretario Generale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nella sede dell'associazione, oppure a mezzo telefono o telefax o E-mail, infine, mediante pubblicazione sul bollettino dell'Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza.

L'assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche con interventi in più luoghi collegati in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.”

L'assemblea deve essere convocata dal Segretario Generale, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati ordinari.

L'assemblea deve essere convocata negli uffici dell'associazione o comunque in altra sede indicata nell'avviso di convocazione. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 11 - L'assemblea delibera:

- Sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- Sulla nomina del comitato di indirizzo, del segretario generale e del consiglio direttivo;
- Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Sullo scioglimento dell'associazione;
- Su ogni altra questione che il consiglio direttivo ritenga sottoporre ad essa.

La nomina dei membri del consiglio direttivo e del segretario generale deve avvenire fra gli associati sulla base di candidature sottoscritte da almeno un quarto degli associati. L'assemblea ha facoltà di revocare il segretario generale per giustificato motivo.

Art. 12 - Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea e, se hanno raggiunto la maggiore età, di voto. L'esercizio del diritto di voto è inibito all'associato non in regola col pagamento della quota annua di associazione. Senza giustificato motivo l'inibizione cessa con la regolarizzazione della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Lo stesso associato non può rappresentare più di cinque associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal segretario generale. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto. Il Presidente dirige i lavori assembleari, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbano il regolare andamento della riunione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14 - Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque ne sia il numero. Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto è espresso senza formalità salvo che uno o più associati richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.

Amministrazione - Consiglio direttivo e Segretario generale

Art. 15 - L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo che agisce per tramite del Segretario Generale.

Il Segretario Generale può altresì delegare, permanentemente o temporaneamente, ad altro socio specifiche funzioni amministrative e di tesoreria. Il Segretario Generale dura in carica fino a revoca o dimissioni. Salvo diversa pattuizione scritta, nessun compenso è dovuto al Segretario generale. L'associazione può stabilire un rimborso spese anche a titolo forfetario.

Art. 16 - Il Segretario Generale rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea. Nei rapporti con i terzi il Segretario Generale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nel cui esercizio è tenuto a rispettare le direttive ricevute dall'assemblea e dal consiglio direttivo. Il Segretario Generale procede alla nomina di dipendenti e di impiegati, determinandone le retribuzioni. Il Segretario Generale potrà conferire agli associati ordinari ed onorari incarichi specifici fissandone il compenso.

Art. 17 - Il consiglio direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività di chiara urgenza e su ogni questione l'assemblea ritenga delegare ad esso. Al fine di garantire la libertà di scelta degli associati, il consiglio direttivo, in deroga al disposto dell'art. 10, ultimo comma, del presente statuto, ha facoltà di proporre un candidato per la carica di Segretario generale o per le cariche nel consiglio direttivo stesso, nell'ipotesi in cui non siano stati proposti almeno due candidati distinti per ciascuna carica.

In particolare, il consiglio direttivo:

- Delibera sul trasferimento della sede associativa e sull'apertura di altre unità locali;
- Delibera sul regolamento interno che disciplina la vita dell'associazione;
- Regola ed organizza le attività sociali;
- Determina l'importo delle quote sociali;
- Coadiuvata il Segretario Generale nella redazione dei bilanci consuntivi;
- Transige, accetta o rifiuta contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;
- Nomina appositi comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente statuto, costituiti anche al di fuori degli associati e finalizzati al migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 18 - Il consiglio direttivo può nominare e revocare un Presidente onorario dell'associazione anche al di fuori degli associati. La scelta deve ricadere su personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica e privata, della cultura, della scienza o dell'arte. Esso, pertanto, rappresenterà l'immagine dell'associazione e potrà partecipare alle assemblee, è di diritto integrato nel comitato di indirizzo.

Art. 19 – Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea e durano in carica fino all'approvazione del rendiconto relativo al quinto anno successivo la nomina o dimissioni. L'assemblea ha facoltà di revocare i membri del consiglio direttivo per giustificato motivo. È di diritto membro del consiglio direttivo il Segretario Generale. Qualora venga meno un membro del consiglio direttivo è facoltà del consiglio stesso provvedere, senza formalità e fino alla prima assemblea utile, alla cooptazione di un membro supplente.

Art. 20 - Il Consiglio direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Segretario generale lo giudichi necessario. Il Consiglio si riunisce altresì su impulso di almeno due membri dello stesso. Le adunanze del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Segretario generale. Il Consiglio direttivo è convocato dal Segretario Generale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun consigliere, oppure a mezzo telefono o telefax o E-mail, almeno 5 giorni prima dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza.

Scioglimento

Art. 21 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci regolarmente iscritti. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, l'Assemblea dovrà essere ripetuta entro tre mesi. In questa seconda convocazione basterà la maggioranza dei due terzi dei presenti. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni aventi scopo analogo.

Controversie

Art. 22 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea anche tra gli associati onorari; essi giudicheranno, secondo legge e senza formalità di procedura.